



Titolo

Processo sportivo in genere – legittimazione a ricorrere – società che agisce nell'interesse dei tesserati – possibilità – rimessione alle sezioni unite

Descrizione

Va rimessa alle sezioni unite la questione della possibilità per una società di proporre ricorso o reclamo anche nell'interesse dei propri tesserati. Con la decisione n. 62/2019-2020 la Prima Sezione di questa Corte ha ritenuto che *“Il richiamo ai principi del giusto processo di cui all'art. 44, comma 1, del C.G.S consentono di considerare applicabili al processo sportivo anche i generali principi ricavabili dall'art. 81 CPC che, nel sancire che, al di fuori dei casi previsti dalla legge, nessuno può agire in giudizio per far valere in nome proprio un diritto altrui, stabilisce la necessaria coincidenza tra il soggetto titolare del diritto fatto valere in giudizio e il soggetto legittimato ad agire in giudizio per la tutela del diritto stesso. Inoltre, l'art. 47 del CGS rubricato “Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva” ribadisce, in termini chiari, il principio dell'interesse ad agire per cui l'azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione rilevante per l'ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio.”* Ritiene la Sezione che possa trovare spazio anche un'altra e diversa soluzione della problematica. Oltre che al richiamo ai principi del giusto processo ex art. 44, comma 1, CGS, l'applicabilità delle norme del CPC rinvia anche dal combinato disposto dell'art. 3, comma 2, CGS FIGC e dell'art. 2, comma 6, CGS CONI. Invero, la prima disposizione recita *“Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI”* e la seconda che *“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia sportiva conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”*. Dalla disposizione del CGS CONI deriva che l'applicabilità del CPC ha natura residuale (*“Per quanto non disciplinato...”*) e che tale applicabilità deve comunque confrontarsi, cedendo ad esso, con *“..il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”*. Venendo, allora, alle disposizioni del CGS FIGC, oltre all'art. 47, che appare di carattere generale, trova applicazione l'art. 49, comma 1, che legittima alla proposizione del ricorso o del reclamo *“le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso”*. Al riguardo, appare alla Sezione che la disposizione, parlando di interesse diretto, non abbia riferimento esclusivo al solo interesse proprio ma a un interesse che può pure andare al di là del proprio, purché sia diretto; cioè, riguardi aspetti che incidono direttamente sulla società, sulla sua organizzazione, sulla sua attività sportiva. Se così è, come appare fondatamente sostenibile, c'è allora da chiedersi se la società abbia interesse diretto a non aver sanzionati i propri tesserati. A parere della Sezione, la risposta a tale quesito appare positiva. Invero, ogni società sportiva appare avere interesse diretto a che tutti i propri dirigenti svolgano la loro funzione nell'interesse dell'organizzazione della società e avere interesse diretto a che tutti i calciatori per la stessa tesserati svolgano la loro funzione al fine del migliore risultato sportivo. Di tal che, a titolo di meri esempi, l'inibizione al Presidente comporta la perdita della rappresentanza in ambito federale e la squalifica di un calciatore, magari del migliore, comporta un indebolimento della capacità della squadra. Ciò, pur valido per ogni settore e livello calcistico atteso che la disposizione non fa eccezioni, appare evidente nel settore dilettantistico o in quello di puro settore giovanile, nei quali le limitate capacità finanziarie o talvolta di cultura o di numero limitato di calciatori appaiono rendere più evidente il danno diretto che la società subisce dai provvedimenti sanzionatori che colpiscono i suoi tesserati, con inerente suo interesse diretto a chiederne la modificazione in ambito di giustizia sportiva, anche alla luce del carattere di informalità che a quest'ultima riconosce il CGS CONI. Da ultimo ma non per ultimo, violazioni quale quella di cui al presente procedimento comportano il deferimento e la sanzione della società quale inevitabilmente discendente dalla responsabilità dei suoi tesserati, trattandosi di responsabilità diretta e/od oggettiva. Onde, appare quasi evidente l'interesse proprio, prima ancora che diretto, della società a contestare in sede di giustizia sportiva la responsabilità dei propri tesserati, potendo, quindi, agire con ricorso o reclamo anche nel loro nome. La Sezione, ritiene, quindi, di rimettere alle SS.UU. della Corte, al fine di evitare possibili contrasti tra decisioni, la questione della possibilità per una società di proporre ricorso o reclamo anche nell'interesse dei propri tesserati.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 74/CFA/2019-2020/A

Presidente

Sica

Relatore

Sica

Riferimenti normativi

44, comma 1, C.G.S; art. 81 CPC; art. 47, CGS; art. 3, comma 2, CGS; art. 2, comma 6, CGS CONI; art. 49, comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZ IV - DECISIONE N. 74CFA del 17 Giugno 2020 (ASD Capaci City/Procura Federale)